Num. 53

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

1862

Torino dalla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni Postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 di ogni mese. *Inserzioni* 25 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino	L.	40	21	11
» Provincie del Regno	»	48	25	13
» Roma (*franco ai confini*)	»	50	26	14

TORINO, Lunedì 3 Marzo

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci e Francia	L.	80	46	26
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento	»	58	30	16
Inghilterra, Svizzera, Belgio, Stato Romano	»	120	70	36

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Termomet. cent. unito al Barom.			Term. cent. esposto al Nord			Minim. della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	m. o. 9	mezzodì	sera o. 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3		matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3
1° Marzo	733,90	733,40	732 80	+ 6,5	+ 7,8	+ 7,9	+ 4,2	+ 5,8	+ 5,4	+ 2,4	N.N.E.	N.N.E.	E.	Annuvolato	Annuvolato	Annuvolato
2 »	731,10	730,46	732,80	+ 7,[illegible]	+12,2	+15,2	+ 5,7	+10,5	+10,9	+ 0,8	S.O.	S.S.O.	S.	Ser. con vap.	Nuv. sparse	Mezzo annuv.

PARTE UFFICIALE

TORINO, 2 MARZO 1862

Il Consiglio dei Ministri in seduta del 26 febbraio corrente ha deliberato che, fino a quando non sarà provveduto con unica legge intorno alle ponsioni degli impiegati civili, delle loro vedove e figli, si seguiranno in proposito le seguenti norme:

1. Per gl'impiegati civili che passano allo stato di riposo dopo aver prestato l'intiero loro servizio presso uffici appartenenti al sistema d'amministrazione dei cessati governi, e tuttora conservati, il trattamento di ritiro verrà liquidato giusta le leggi emanate dai Governi ai quali gli uffici stessi erano soggetti.

2. Il trattamento di ritiro degli impiegati che da una provincia retta da una legge di pensione, passano in altra provincia retta da altra legge, servendo presso uffizi non ancora unificati, potrà essere liquidato applicando l'una o l'altra delle due leggi a scelta degli impiegati stessi, purchè si prenda per base della liquidazione lo stipendio percepito dai medesimi in quella provincia la cui legge viene applicata. Ove la dichiarazione di scelta non venga fatta dagli interessati, si applicheranno le leggi vigenti nel luogo dell'ultimo servizio.

3. Nella liquidazione del trattamento di riposo agli impiegati che cessano dal servizio presso l'Amministrazione centrale o presso uffizi nuovamente organizzati nelle varie provincie del Regno, si applicheranno le leggi vigenti nelle antiche Provincie dello Stato. Si lascierà però in facoltà dell'impegato collocato a riposo, il quale prima di essere addetto all'Amministrazione centrale od agli uffizi nuovamente organizzati avesse già servito presso uffizi appartenenti all'Amministrazione dei cessati Governi, di scegliere fra l'applicazione della legge vigente nelle antiche Provincie e quella legge sotto l'impero della quale ha prestato il precedente servizio, purchè il trattamento venga liquidato in base allo stipendio fruito dall'impiegato sotto l'impero della legge scelta ad applicarsi.

4. Le norme stabilite nei precedenti articoli verranno seguite anche nella liquidazione del trattamento delle vedove e dei figli degli impiegati defunti, ritenuto però che qualora l'impiegato fosse già pensionato debba sempre applicarsi la legge che servì a fissare il suo trattamento.

Torino, 28 febbrio 1862.

Il N. 467 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della Legge 19 gennaio 1862, numero 421, colla quale venne il Governo autorizzato a dare tutti i provvedimenti necessari all'attuazione del nuovo Ordinamento giudiziario nelle Provincie Siciliane;

Visto il disposto dell'art. 268 della Legge 17 febbraio 1861 sull'Ordinamento giudiziario delle Provincie Napolitane;

Importando che un'eguale disposizione abbia vigore anche nelle Provincie Siciliane;

Sulla proposta del nostro Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le cause sì civili che penali, le quali per le disposizioni del nuovo Ordinamento giudiziario pubblicato nelle Provincie Siciliane col Decreto 17 febbraio 1861 fossero demandate ad una giurisdizione diversa, verranno portate dinanzi all'Autorità giudiziaria competente con istanza o del Pubblico Ministero o delle parti interessate, ed i termini giuridici in corso saranno sospesi per giorni 30 a far tempo dal giorno in cui entrerà in osservanza il nuovo Ordinamento.

Questa disposizione non si applicherà quando la nuova Autorità surroghi senza differenza di sede e di ufficio l'Autorità dinanzi a cui il procedimento era in corso, salvo però in questo caso quanto si è prescritto nell'art. 7 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice di procedura penale.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 16 febbraio 1862.

VITTORIO EMANUELE.

MIGLIETTI.

Il N. 468 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Decreto del Nostro Luogotenente Generale nelle Provincie Napolitane del 17 febbraio 1861, col quale venne promulgato nelle stesse Provincie con talune modificazioni il Codice di Procedura penale del 20 novembre 1859 vigente in altre parti del Regno;

Vista la legge del 19 gennaio 1862, n. 420, colla quale il Governo venne autorizzato a dare tutti i provvedimenti necessari per l'attuazione di detto Codice e del correlativo nuovo Ordinamento Giudiziario;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro di Grazia, Giustizia e dei Culti,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le cause penali, le quali al tempo in cui entrerà in osservanza il Codice di Procedura penale si troveranno pendenti avanti le attuali giurisdizioni saranno portate nello stato in cui si trovano, rispettivamente davanti ai Giudici di Mandamento, ai Tribunali di Circondario ed alle Corti d'Appello, d'Assisie e di Cassazione, alla cui cognizione sono dal Codice stesso deferite.

A quest'effetto gli atti, ove occorra, saranno trasmessi al Pubblico Ministero presso il Magistrato competente, il quale provvederà per l'ulteriore loro corso.

Art. 2. L'istruzione delle cause incominciate prima dell'attuazione del Codice di Procedura penale sarà continuata e condotta a termine in conformità del medesimo.

Art. 3. Pei reati commessi prima dell'attuazione del Codice per i quali, giusta le disposizioni del Codice stesso, o di altre leggi vigenti, non può esercitarsi l'azione penale senza istanza della parte offesa, non si fa luogo a procedimento, o ne cessa il corso, se tale istanza non intervenga.

Lo stesso avrà luogo pei reati pei quali è dichiarata necessaria l'istanza privata dalla Legge vigente al tempo in cui furono commessi, quantunque essa più non occorra secondo le Leggi nuove.

Art. 4. I giudizi penali pei quali già si trovi emessa decisione di sottoposizione ad accusa secondo le Leggi anteriori, saranno portati a dibattimento con le norme del Codice e nello stato in cui si trovano, rimanendo ferma l'efficacia degli atti precedenti in conformità delle Leggi secondo cui furono praticati.

Nondimeno tutte le decisioni anzidette saranno sottoposte alla Sezione di accusa, a solo fine d'inviare gli imputati alle Corti di Assisie o ai Tribunali di Circondario, secondo la natura del caso, e le altre norme stabilite in proposito nel Codice di Procedura penale.

Art. 5. Nel caso che nel momento dell'attuazione del novello Codice trovisi in corso il termine di 5 giorni stabilito dell'art. 115 e seguenti delle Leggi anteriori, avranno effetto le disposizioni degli art. 412 e seguenti del nuovo Codice di Procedura penale.

Art. 6. L'annotazione nell'albo dei rei assenti, la quale trovisi già fatta od ordinata per reati pei quali secondo le leggi di Procedura penale era considerata come atto terminativo del giudicio in contumacia, conserverà quest'effetto.

Per quei reati poi pei quali secondo le Leggi anzidette dopo l'annotazione si procedeva oltre sino alla condanna, si osserveranno le disposizioni dell'art. 521 e seguenti del nuovo Codice.

Art. 7. Le condizioni di appellabilità ed i termini per interporre appello dalle sentenze saranno regolati dalla Legge vigente al tempo in cui vennero profferite.

Però, se i termini concessi dal novello Codice fossero maggiori, saranno questi applicabili.

E se dell'antico termine che trovisi in corso nel momento in cui verrà attuato il detto Codice, non avanzi un tempo uguale al termine che questo assegna, si godrà questo ultimo termine per intero, a contare dal giorno in cui il Codice medesimo entrerà in vigore.

Art. 8. La forma delle appellazioni che si propongano dopo l'attuazione del novello Codice sarà regolata dalle disposizioni in esso contenute.

Art. 9. La Corte di Cassazione giudicherà per tutti gli effetti di diritto previsti dalle Leggi anteriori sui ricorsi che si trovassero pendenti od introdotti avanti la Corte Suprema di Giustizia, o che nel termine utile ancora si introducessero contro decisioni profferte prima, quand'anche per avventura il ricorso non fosse più ammessibile secondo il nuovo Codice.

Art. 10. I condannati, i quali prima dell'attuazione del Codice avranno acquistato diritto al nuovo giudizio previsto dall'art. 337 delle anteriori Leggi della Procedura pei giudizi penali, lo conserveranno per tutto il termine dalle Leggi medesime conceduto.

Anche a questo nuovo giudizio sarà d'altronde applicabile il disposto dagli articoli 1 e 3 della presente Legge.

Art. 11. Fino alla pubblicazione di nuovi Regolamenti intorno all'espiazione della pena dei lavori forzati a tempo stabilita nel Codice penale si osserveranno pei condannati a questa pena i Regolamenti che attualmente esistono intorno ai condannati ai ferri nei bagni.

Art. 12. In tutti i casi in cui il Codice di procedura penale si riferisce al Codice civile, o di Procedura civile, s'intenderanno richiamate le disposizioni correlative delle Leggi civili e di Procedura civile vigenti nelle Provincie Napolitane e Siciliane.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dat. a Torino addì 16 febbraio 1862.

VITTORIO EMANUELE.

MIGLIETTI.

Il N. 469 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i Decreti dei Nostri Luogotenenti generali nelle Provincie Napolitane e Siciliane in data delli 17 febbraio 1861, coi quali vennero promulgate nelle stesse Provincie nuove leggi organiche per l'Ordinamento giudiziario;

Visti gli articoli 5 della Legge del 19 scorso gennaio n. 420, e 4 dell'altra Legge di pari data numero 421 coi quali si diede al Governo la facoltà di dare tutte le disposizioni necessarie per l'attuazione dei suddetti Ordinamenti;

Sulla proposizione del Nostro Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Le funzioni di Cancelliere presso i Conciliatori Comunali continueranno ad essere adempite dai Cancellieri Comunali secondo il sistema sinora praticato.

Art. 2. Nei Comuni in cui si riconosca il bisogno di nominare i Vice-Giudici Comunali contemplati dal 2 alinea dell'art. 8 del succitato Decreto riguardante le Provincie Siciliane essi conserveranno in conformità del disposto del 1° alinea dell'art. 2 dello stesso Decreto nelle materie civili e commerciali la giurisdizione attribuita dalle leggi vigenti ai supplenti comunali.

Nelle materie penali eserciteranno soltanto le funzioni di Uffiziali di Polizia giudiziaria, le quali nel Codice di procedura penale sono attribuite ai Sindaci.

In mancanza del Vice-Giudice sarà chiamato ad esercitarne le funzioni il Sindaco, o chi ne fa le veci.

Restano ferme tutte le altre disposizioni sinora in vigore sull'instituzione dei detti Vice-Giudici o supplenti comunali, specialmente in ciò che concerne il servizio di Cancelleria presso i medesimi.

Art. 3. Le funzioni di pubblico Ministero presso Giudici di Mandamento saranno esercitate dai Delegati Mandamentali ove sono stabiliti; in loro mancanza, impedimento od assenza dal Sindaco del Comune, il quale può surrogare un Membro del Consiglio Comunale.

Art. 4. Tanto nelle Provincie Napolitane che in Sicilia i Giudici Istruttori saranno nominati presso ciascun Tribunale in quel numero che sarà richiesto dal bisogno, senza che quanto alla Sicilia sia necessario di farne risiedere uno in ogni capo-luogo di Circondario diverso dalla sede del Tribunale.

Art. 5. I Tribunali di Commercio contemplati dal Capo IV, Tit. 3 della legge napolitana potranno occorrendo essere con Decreto Reale composti di più Sezioni.

Art. 6. La Sezione d'appello di Potenza sarà considerata in tutto ciò che concerne la giurisdizione come Corte indipendente.

Il Primo Presidente però ed il Procuratore Generale della Corte d'appello di Napoli eserciteranno anche sui Membri di essa, e sull'altro personale dipendente la sorveglianza prescritta dagli articoli 137 e 234 della legge organica napolitana.

Art. 7. Tanto nelle Provincie Napolitane che nelle Siciliane quando per mancanza o legittimo impedimento d'alcuno dei Giudici delle Assisie, o del supplente non si abbia il numero dei Membri necessari al giudicio, sarà chiamato a sedere uno dei Consiglieri della Corte d'appello per ordine di anzianità.

Se però la Corte d'Assisie deve esercitare le sue funzioni in sede diversa da quella della Corte d'appello sarà richiesto a supplire uno dei Giudici del Tribunale di Circondario per ordine di precedenza.

Art. 8. La Corte di Cassazione in Sicilia, che viene composta di 2 Sezioni, procederà secondo i Regolamenti in vigore per la Corte di Cassazione di Napoli.

Art. 9. Gli Avvocati e Patrocinatori già ammessi ad esercitare le loro funzioni presso la Corte Suprema di Giustizia, le Gran Corti Civili, ed i Tribunali Civili, continueranno ad esercitare rispettivamente le loro funzioni presso la Corte di Cassazione, le Corti d'appello, ed i Tribunali di Circondario secondo le regole preesistenti.

I Patrocinatori che vorranno essere autorizzati ad esercitare il loro ministero in sede diversa da quella in cui trovansi presentemente si provvederanno nel modo previsto dall'articolo 1 del R. Decreto 16 ottobre 1861, n. 273.

I Patrocinatori presso la Gran Corte Criminale ed il Tribunale Civile di Potenza sono provvisoriamente abilitati a funzionare presso la Sessione d'appello quivi stabilita.

Presso la Corte d'Assisie saranno ammessi come difensori tutti quelli che lo erano presso le cessate Gran Corti Criminali.

Quando però le Assisie si terranno in sede diversa da quella delle antiche Corti si ammetteranno provvisoriamente a patrocinare presso le medesime anche i Patrocinatori presso i Tribunali di Circondario.

Rimangono per ora in vigore tutte le altre disposizioni relative agli Avvocati e Patrocinatori.

Art. 10. Gli attuali Uscieri presso le Giudicature di Mandamento, i Tribunali Civili, le Gran Corti Civili, la Corte di Cassazione ed i Tribunali di Commercio seguiteranno a prestare il loro ministero presso le corrispondenti Autorità stabilite dal nuovo Ordinamento, osservate le regole attualmente in vigore sulla rispettiva competenza.

Gli Uscieri presso i Giudicati d'Istruzione e le Gran Corti Criminali saranno addetti pel servizio degli affari penali alle Corti d'appello ed ai Tribunali di Circondario secondo la ripartizione che intanto ne sarà fatta dal Primo Presidente, e dal Procuratore Generale della Corte d'appello del rispettivo territorio, salva la definitiva conferma del Ministero della Giustizia.

Similmente, e salvo del pari l'opportuna conferma, le Autorità medesime destineranno ai Tribunali novellamente instituiti un numero conveniente degli Uscieri che si trovano attualmente addetti al Tribunale Civile della rispettiva Provincia.

Si potrà secondo i casi e per qualche tempo da non eccedere sei mesi accordare a costoro una discreta sovvenzione.

Art. 11. Gli Uscieri che saranno nominati in avvenire dovranno prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni prestare una malleveria in iscrizioni sul Debito pubblico per la concorrenza della rendita che sarà determinata in apposita tabella da pubblicarsi con R. Decreto.

Gli attuali Uscieri sono dispensati dal prestare la malleveria.

Nulla del resto è innovato per ora alle altre disposizioni che riguardano gli Uscieri.

Art. 12. Nel caso di mancanza od impedimento degli Uscieri potranno nei Collegi Giudiziari di nuova instituzione essere dal Presidente provvisoriamente destinati a compiere gli atti occorrenti Uscieri addetti ai Collegi ed Uffici inferiori.

Art. 13. Le spese d'uffizio per le Corti ed i Tribunali, comprese le Segreterie e gli Uffizi di pubblico Ministero e di pubblica Clientela, sono detereminate con Decreto R. e proposte nel bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia.

La gestione di tali spese ed il loro pagamento si farà secondo le norme della contabilità generale.

Art. 14. Tutti i funzionari od inservienti addetti all'ordine giudiziario i quali anteriormente al nuovo Ordinamento percepivano uno stipendio a carico dello Stato, e pei quali non siasi altrimenti provvisto, continueranno intanto a godere dell'attuale stipendio ed a prestare servizio in quei Corpi ed Uffici giudiziari ai quali saranno provvisoriamente applicati.

Art. 15. Ove il Governo non credesse di ulteriormente prevalersi dell'opera loro o determinasse di collocarli a riposo, se il tempo del prestato servizio non sia tanto che per le leggi vigenti competa ad essi una pensione, si potrà nondimeno assegnarne una proporzionata agli anni che il servizio è durato purchè questi non siano minori di dieci. Tale pensione non potrà eccedere il terzo dello stipendio.

Art. 16. I Gancellieri e gl'Impiegati di Cancelleria che secondo il sistema sinora vigente non hanno stipendio dallo Stato ma soltanto proventi ed altre retribuzioni, e che perciò non avrebbero diritto a pensione di riposo, se vengano nel nuovo Ordinamento conservati in ufficio con regolare stipendio, potranno in caso di ulteriore collocamento a ritiro, computare per la liguidazione della pensione il tempo di servizio prestato sotto l'antico sistema.

Che se vengano attualmente messi al ritiro si potrà loro assegnare una pensione proporzionata al tempo del prestato servizio, purchè non sia minore d'anni 20, e da liquidarsi sul minimo stipendio che pel nuovo sistema viene concesso agli Impiegati della categoria a cui essi rispettivamente appartenevano.

Art 17. Coloro che nel primo riordinamento della Magistratura saranno destinati a qualche carica giudiziaria, dovranno assumerne l'esercizio nel termine che loro sarà prefisso quando anche più breve di quello stabilito dalla legge organica.

In caso di mancanza la quale non sia giustificata da urgenti ed irrecusabili motivi, essi si intenderanno dimissionari.

Art. 18. Ogni volta che nella legge dell'Ordinamento giudiziario, od in altre correlative pubblicate per la Sicilia si fa menzione del Ministero dei Procuratori, se ne applicheranno le disposizioni ai Patrocinatori colà esistenti.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale

delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino il 16 febbraio 1862.

VITTORIO EMANUELE.

MIGLIETTI.

===

Il N. 470 della Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i Decreti dei Nostri Luogotenenti Generali nelle Provincie Napolitane e Siciliane del 17 febbraio 1860 sul nuovo Ordinamento giudiziario delle stesse Provincie;

Viste le leggi del 19 scorso gennaio, n. 420 e 421, colle quali venne data al Governo facoltà di pubblicare in quelle Provincie le disposizioni necessarie per l'attuazione dei detti Ordinamenti, non che del nuovo Codice di procedura penale;

Ritenute le pubblicazioni già fattesi in tali materie coi Nostri Decreti:

1. Dell'8 dicembre 1861, n. 353 e 354, coi quali si pubblicò nelle ridette Provincie il R. Decreto 15 aprile 1860, n. 4063, coll'annesso regolamento per l'esecuzione del Codice di procedura penale;

2. Del 12 dicembre 1861, n. 364 e 365, coi quali si mandò pubblicare nelle stesse Provincie il R. Decreto 26 novembre 1860, n. 4520, sulle divise della Magistratura;

3. Dell'8 marzo 1861, n. 4654, sui congedi dei Funzionari dell'Ordine giudiziario;

Facendo seguito alla pubblicazione dei provvedimenti necessari all'attuazione delle leggi di cui si tratta;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Saranno pubblicati ed avranno vigore nel Provincie Napolitane e Siciliane contemporaneamente all'attuazione del nuovo Codice di procedura penale e della legge organica per l'Ordinamento giudiziario:

1. Il Reale Decreto 26 aprile 1848, n. 708, portante approvazione dell'annessa tariffa in materia criminale con la seguente modificazione, che fra le spese da anticiparsi dal Regio Erario, giusta l'art. 2 saranno compresi i salari degli Uscieri mentovati nel n. 4 dell'articolo 1;

2. La legge 17 dicembre 1851, n. 332, portante alcune modificazioni alla tariffa criminale;

3. Il Reale Decreto 4 giugno 1860, n. 4102, relativo al cerimoniale da seguirsi nelle Corti d'Assisie;

4. Il Reale Decreto 21 giugno 1860 relativo alle ferie delle Corti e dei Tribunali.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino addì 16 febbraio 1862.

VITTORIO EMANUELE.

MIGLIETTI.

===

Con Decreto del 2 febbraio scorso S. M. ha accettato le dimissioni volontarie del sig. avv. Michele Minetti, vice console di 1.a classe (1.a categoria), accordandogli il titolo di console onorario in considerazione dei servigi prestati.

===

S. M. con Decreti 16 e 23 febbraio u. s. ha nominato a cavalieri dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro:

Sulla proposta del Ministro della Guerra:

Rapallo nobile Agostino, luogot. colonnello in ritiro;

Roggia Vincenzo Felice, già maggiore nel reggimento Lancieri Vittorio Emanuele.

Sulla proposizione del Ministro per l'Istruzione pubblica:

Galligo dottore Isacco di Firenze.

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio:

Lorenzini Augusto.

===

S. M. sulla proposizione del Ministro della guerra ha fatte le seguenti nomine e disposizioni:

Per RR. Decreti del 16 febbraio 1862

Milo Giovanni, luogotenente nello Stato Maggiore delle Piazze, ora in aspettativa per riduzione di Corpo, richiamato in servizio effettivo nello Stato Maggiore delle Piazze ora detto;

Melazzo Salvatore, capitano nell'esercito italiano per R. Decreto del 12 settembre 1861, destinato agli invalidi della R. Cassa Invalidi e compagnie Veterani in Asti;

Napoli Filippo, maggiore nello Stato Maggiore delle Piazze del Corpo dei Volontari dell'Italia Meridionale, confermato collo stesso grado nello Stato Maggiore delle Piazze del Corpo dei Volontari Italiani e contemporaneamente collocato in aspettativa per riduzione di Corpo;

Pedone Giovanni, capitano in ritiro, riammesso in effettivo servizio nelle compagnie Veterani della Real Casa Invalidi e compagnie Veterani di Napoli.

Per RR. Decreti del 23 febbraio 1862

Di Palma Michele, capitano nel 42 reggimento di fanteria (brigata Modena), trasferto nello Stato Maggiore delle Piazze;

Mari Vincenzo, comandante lo spedale militare di Messina col grado di maggiore nel Corpo dei Volontari dell'Italia Meridionale, confermato collo stesso grado nello Stato Maggiore delle Piazze del Corpo dei Volontari Italiani e contemporaneamente collocato in aspettativa per riduzione di Corpo.

===

Sulla proposta del Ministro dell'Interno e con Decreti delli 16, 20 febbraio 2corrente S. M. ha nominato nell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro,

Commendatori:

Fanelli mons. Giuseppe Maria, vescovo di S. Angelo dei Lombardi, in considerazione della dottrina e per la devozione alla causa nazionale da lui professata e raccomandata negli atti pubblici del suo ministero;

Mayr cav. avv. Carlo, prefetto di Caserta, in benemerenza dei servizi da lui resi alla causa nazionale nell'amministrazione delle provincie;

Zini cav. avv. Luigi, prefetto di Siena, id. id.;

Cavalieri

Cannella Fabio, sindaco di Aquila e presidente di quel Consiglio provinciale, per servizi resi nell'amministrazione comunale e provinciale;

Mazzara marchese Cristoforo di Solmona, id. id.;

Ricciardi Tommaso, già maggiore comandante la guardia nazionale di Solmona, per importanti servizi in tutela dell'ordine pubblico;

De Vito Bernardo, maggiore dell'esercito, già computista della colonia carceraria di Tremiti, per servizi resi nell'amministrazione carceraria;

Lamenzi nob. Paolino, direttore del carcere di San Giorgio in Lucca, id id.;

Peluso nob. dott. Francesco, presidente del Consiglio provinciale di Como, e sindaco di Gornate Inferiore, in considerazione degli studi economici e in benemerenza dei servizi amministrativi;

Homodei avv. Francesco, sottoprefetto di Sora, per distinti servigi alla causa nazionale;

Ungaro cav. avv. Michele, presidente del Consiglio provinciale di Benevento, pei servigi resi nell'ordinamento di quella provincia;

Mossa cav. avv. Vittorio, sottoprefetto d'Ivrea, in benemerenza di molti servigi resi nella pubblica amministrazione;

Giura avv. Giovanni, già sottoprefetto di Avezzano, per essere alla sua vigilanza ed operosità massimamento dovuto, se fu possibile raggiungere e distruggere la banda dello spagnuolo Borgès;

Colelli Vincenzo, capitano della guardia nazionale di Sante Marie, per il valido concorso nell'inseguire, combattere e catturare la banda Borgès;

Berti prof. Filippo, per l'intelligenza, la perseveranza e il disinteresse onde ha giovato agli studi drammatici ed all'arte della declamazione;

Domeniconi Luigi, per avere nel corso di molti anni adoperato con zelo e intelligenza a nobilitare l'arte drammatica in Italia.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

INTERNO — TORINO, 2 *Marzo* 1862

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI.

Il Consiglio provinciale ed il Municipio di Cagliari hanno stanziato nel bilancio del 1862 la somma di quattro mila lire a titolo di premio in favore di colui che stabilirà e manterrà, almeno per sei anni, nella rada di Cagliari un bagno natante o fisso.

La Commissione mista, per parte delle suddette Rappresentanze,

Invita

Coloro che intendessero applicare alla costruzione di siffatto stabilimento a voler presentare il progetto sigillato al sig. Prefetto della provincia entro tutto l'entrante mese di marzo per poter concorrere al conseguimento del premio.

Cagliari, 24 febbraio 1862.

Per la Commissione
Il Segr. della Deputazione provinciale
E. MELIS.

INGHILTERRA

Scrivono da Londra al *Moniteur universel* il 26 febbraio:

A malgrado del rigore della stagione, S. M. continua le sue passeggiate in carrozza scoperta in compagnia di una delle sue figlie più giovani. Vedesi con gioia S. M. riprendere le sue abitudini interrotte dalla morte del suo sposo. Il *Saint-George* con a bordo il principe Alfredo è giunto a Queenstown.

La risoluzione del Parlamento di mantenere gli armamenti dell'Inghilterra sopra un gran piede non può più essere messa in dubbio. Lunedì sera lord Clarence Paget, segretario dell'Ammiragliato, ha provocato il primo voto sul bilancio della marina, voto che riguardava il capitolo più importante di quelle spese; le somme domandate furono accordate ad unanimità quasi senza critica sulla cifra, e quel ch'è certo senza opposizione reale.

Fu deciso che la flotta conterebbe 76,000 marinai, compresi i novizi e i mozzi, dei quali 54,000 sarebbero impiegati fin d'ora, essendo intenzione dell'Ammiragliato di aver nella Manica una squadra di 12 bastimenti da guerra, un'altra di vent'otto nel Mediterraneo, un'altra di 31 nell'America del Nord, e finalmente 80 altri legni sparsi nelle varie stazioni inglesi su tutta la superficie dei mari.

Dei 76,000 marinai votati il terzo è attualmente al servizio della regina in modo permanente. Per mantenere questa forza l'Ammiragliato ha cinque vascelli di scuola, su cui si dà annualmente a 4000 mozzi l'educazione marittima necessaria. Queste cifre comprendono la riserva, che non conta meno di 40,000 marinai: il governo inglese conta in questo momento 23,000 marinai pronti a prendere il mare, e 40,000 in disponibilità.

La flotta a vapore è di 580 legni, dei quali 525 sono in acqua, e 55 in costruzione. Vi saranno 11 vascelli corazzati in acqua nel corso dell'annata 1862-63. Questa cifra monterà a 15 nel 1864. Bisogna aggiungere altresì un legno di 2500 tonnellate per la difesa delle coste, e un numero proporzionato di navigli leggeri.

Il foro inglese ha dato di recente parecchi esempi severi nello scopo di mantenere intatto l'onore della professione. Il foro di Inner Temple ha escluso dalle sue file un avvocato conosciutissimo, consigliere della regina, membro della Camera dei Comuni, a motivo di transazioni pecuniarie conchiuse tra lui e un giovine gentiluomo. Il foro di Lincoln's Inn ha più recentemente ancora cancellato dai suoi registri un altro avvocato per irregolarità nell'esercizio di sua professione. Finalmente quello di Middle Temple ha censurato vivamente parecchi de' suoi membri in seguito a fatti analoghi.

Lettere di Washington parlano con fiducia del successo del piano del generale Mac-Clellan, che sarebbe in procinto di tagliare in due gli Stati separatisti.

AUSTRIA

Un dispaccio da Vienna, 27 febbraio al *Giornale di Verona* reca quanto segue:

Ieri ha avuto luogo la festa per la costituzione. S. Em. R. il cardinale arcivescovo Rauscher pontificò il *Te Deum* nella cattedrale con immenso concorso della popolazione. L'Imperatore fu accolto al suo comparire al teatro sfarzosamente illuminato da entusiastiche acclamazioni. S. E. il ministro Schmerling si ebbe dalle auguste mani di S. M. l'imperatore la gran croce dell'Ordine I. R. di Leopoldo.

DANIMARCA

Annunciammo già che il governo intende scemare della metà il censo delle elezioni immediate del *Rigsraad*, dimodochè si riducesse la somma da 1200 risdalleri di rendita a quella di 600 e da 200 risdalleri d'imposta diretta a 100. Propone inoltre all'Assemblea il diritto di comporre da sè sola il suo ufficio e di fissare quindi il suo ordine parlamentare. Le conferisce l'iniziativa e il diritto d'interpellanza, rilasciando i legami troppo stretti, prescritti all'approvazione definitiva delle leggi, e scarta infine dalla costituzione certe disposizioni della carta concernenti l'Holstein. Se gli amici della libertà, scrive il *Dagbladet*, possono desiderare qualche cosa davvantaggio, vuolsi confessare tuttavia che si fanno concessioni liberali assai larghe. In sostanza sono queste precisamente le modificazioni che il *Folkething* del Regno, in una petizione porta al re sette anni sono, indicava come le più desiderabili a farsi alla costituzione comune, la cui definitiva sanzione non aveva ancora avuto luogo. L'effettuamento di questi desiderii manifestati dai delegati del Regno fallì allora per gli ostacoli cagionati da riguardi all'Holstein.

Questa proposta di legge tanto grave fu sottomessa alle discussioni del *Rigsraad* per la prima volta martedì 18 febbraio e occupò quattro tornate. Le discussioni indi sorte furono straordinariamente estese ed altamente importanti.

Il progetto di legge del governo fu rinviato alla seconda deliberazione con 29 suffragi contro 8. Si deliberò inoltre di eleggere in seno all'assemblea una Giunta di 9 membri, incaricata dell'ulteriore esame del progetto. Al domani si procedette all'elezione, che ebbe per risultamento la scelta dei signori P. D. Bruun, Andrae, Carlsen, Blixen-Finecke, Krieger, Clausen, David e H. Hage; su questo numero 6 devonsi credere disposti in favore dell'approvazione della legge modificata in ogni caso da qualche leggera addizione in senso liberale, a cui non è probabile che il governo intenda opporsi. L'opposizione dell'estrema destra è rappresentata da 2 voti e il sig. Tscherning forma da sè una frazione a parte.

===

Leggesi nello stesso giornale:

De' fogli tedeschi riferiscono che i gabinetti di Vienna e Berlino comunicarono, pe' loro ambasciadori risedenti a Copenaghen, al nostro governo la risposta all'ultimo dispaccio danese. Sarebbe certo tempo di dar una risposta, poichè sono ormai scorsi due mesi dalla partenza del dispaccio del sig. Hall de' 26 dicembre, dimodochè non ci resta più che un breve spazio di tempo prima che spiri il termine imposto alla pratica fra la Danimarca e le grandi potenze tedesche.

Tuttavia i fogli tedeschi si affrettarono troppo a spacciare la notizia che solo venerdì scorso gli ambasciatori di Austria e di Prussia consegnarono per parte dei loro governi al nostro ministro degli affari esteri la risposta al dispaccio danese de' 26 dicembre. Quanto al tenore di questi due documenti, tutto ciò di cui s'ebbe finora sentore, gli è che con una forma molto acerba e quasi minacciosa essi reiterano la domanda, come il gabinetto di Copenaghen si creda in grado di conciliare il suo sistema attuale colle dichiarazioni fatte nell'intervallo dal 1851 al 1852, e che almeno uno di questi documenti cerchi intraprendere in modo assai prolisso l'esame della legittima esistenza del *Rigsraad* pel regno e per lo Slesvig.

Per accrescere ancora l'effetto prodotto dal contegno delle grandi potenze tedesche soccorse ad alcuni giornali tedeschi l'idea di dar la notizia che l'Inghilterra, la Francia e la Russia abbiano, per note identiche, indirizzata alla Danimarca la stessa questione delicata sulla posizione di essa verso gli anni 1851-1852. La fantasia su questo punto li fece errare alquanto e possiamo assicurare che questa notizia non è che una mera invenzione.

RUSSIA

Il giornale officiale di Varsavia del 22 febbraio pubblica il seguente avviso:

« Per decreto del 14 ottobre 1861 approvato dall'imperatore e pubblicato dal luogotenente del regno, decreto che proclamava lo stato d'assedio nel regno di Polonia, i capi militari avevano ricevuto l'ordine di arrestare tutte le persone sospette che avevano mostrato spirito turbolento o già prima implicate in disordini e di tenerle in prigione finchè il luogotenente non avesse pronunziato sulla sorte loro.

« Ora il luogotenente del regno, considerando che da quattro mesi dacchè è stato proclamato lo stato di assedio la pubblica tranquillità non è stata turbata da niun disordine grave, ha degnato decretare:

« 1. Che a datare dal giorno d'oggi non si faranno più nè arresti, nè inchieste, nè vi avranno tribunali militari pei delitti commessi prima della proclamazione dello stato d'assedio. Solo coloro che avessero commesso delitti posteriormente alla data del 14 ottobre 1861 verranno sottoposti ai tribunali militari;

« 2. Che in caso di delitti molto gravi commessi prima del 14 ottobre 1861 bisogna anzitutto riferirne alla decisione del luogotenente;

« 3. Che bisogna terminare le procedure incominciate e sottoporle nel più breve termine alla decisione del luogotenente;

« 4. Infine che bisogna inquisire sopra i delitti commessi dopo lo stato d'assedio con tutta la severità delle leggi e secondo i regolamenti dello stato d'assedio. »

La decisione qui sopra venne comunicata a tutti i capi militari, i quali hanno ricevuto l'ordine di attenervisi strettamente.

TURCHIA

DAMASCO, 10 *febbraio*. Si rese la sicurezza agli abitanti di Damasco e alle numerose carovane che frequentano la strada di Beirut con un atto di severità divenuto necessario.

Era da lungo tempo infestata quella strada da bande di cavalieri drusi appartenenti ai villaggi di Halua e di Yantha e che, non paghi di spogliare i viaggiatori, commettevano contro essi ogni atto di violenza. Nel mese scorso specialmente i latrocini erano giunti a tal punto che non ostante i provvedimenti presi da Emir pascià era impossibile, senza correre i più gravi pericoli, recarsi da Damasco alla pianura di Bkaa. Prese in considerazione le lagnanze del commercio e le reclamazioni degli agenti esteri, il muscir Helim pascià, convinto dell'impotenza dell'autorità civile, risolvette di dare un esempio attaccando simultaneamente e incenerendo i villaggi drusi ove riparavano i banditi. Un battaglione di truppe regolari appoggiato da un centinaio di basci-bozuc fu incaricato di quest'impresa che potè fortunatamente compiersi senza effusione di sangue. All'avvicinarsi delle truppe gli uomini avevano preso la fuga, e le donne e i bimbi raccolti prima dell'incendio delle case furono menati a Damasco. L'autorità si propone di disseminarli nei diversi villaggi. Le gregge saranno vendute e il prodotto ripartito tra i negozianti le cui merci furono poste a ruba. Oggi è ristabilita la sicurezza delle strade e la severità della repressione avrà provato alle popolazioni che il governo vuole mantenere la tranquillità e lo vuole a qualunque costo (*Monit. univ.*)

FATTI DIVERSI

SOCIETA' NAZIONALE per le corse di cavalli e pel miglioramento delle razze cavalline nei Regi Stati.

PROGRAMMA

delle corse che avranno luogo in Torino dal 15 maggio al 15 giugno

(salvo impedimento di forza maggiore).

L. 5,000 premio della Società.

Per cavalli di tutte razze ed età, distanza metri 3,000 circa, entratura lire 300, metà *forfait*, il cavallo arrivato secondo doppia l'entratura; le altre in aggiunta al primo premio; meno una che rimane in fondo di corsa, peso come da tabella, il vincitore di un premio di L. 3,000 o più nelle corse dell'annata porterà chilogrammi 2 di sopraccarico.

L. 2,000 premio di S. A. R. il Principe di Piemonte: primo premio L. 1,600, secondo premio lire 400.

Per cavalli e cavalle delle antiche provincie d'anni 3 o più, distanza metri 2,000 circa; entratura L. 100, le entrature in aggiunta al primo premio, meno una che rimane in fondo di corsa, peso come da tabella, esclusi i vincitori del *Derby* 1861 e 62, il vincitore di un premio di L. 2,000 nelle corse dell'annata porterà chilogrammi 2 di sopraccarico.

L. 2,000 premio Reale.

Per cavalli intieri e cavalle italiani d'anni 3 e più; distanza metri 2,000 circa; entratura lire 100, metà *forfait*; il cavallo arrivato secondo doppia la sua entratura; le altre in aggiunta al primo premio, meno una che rimane in fondo di corsa, peso come da tabella.

Corsa al trotto.

L. 1,600 premio della Società:
primo premio L. 1,000, secondo premio L. 600.

Per cavalli di tutte razze ed età; distanza metri 3,000 circa; entratura L. 50; le entrature da aggiungersi al primo premio meno una che rimane in fondo di corsa; peso; anni 3, chilogrammi 40; 4, chilog. 70; 5 e più, chilog. 80; le femmine e castroni porteranno chilog. 1, 1/2 di meno; il vincitore di un premio di lire 1,000 o più nell'anno 1861 e nelle precedenti dell'annata porterà chilog. 10 di sopraccarico.

L. 6,000 gran premio Reale.

Per cavalli intieri e cavalle italiane d'anni 3 o più; distanza metri 4,000 circa; entratura lire 300 metà *forfait;* il cavallo arrivato secondo doppia la sua entratura; le altre in aggiunta al primo premio, meno una che rimane in fondo di corsa, peso come da tabella.

L. 4,000 premio proposto dal Ministro d'agricoltura, ecc., ecc.: primo premio L. 2,500, secondo premio L. 1,000, terzo premio L. 500.

Per cavalli e cavalle italiani d'anni 3 e più, figli di madre italiana; distanza metri 2,000 circa; entratura L. 60, le entrature in aggiunta al primo premio, meno una che rimane in fondo di corsa; peso come da tabella; il vincitore di un premio di L. 2,000 o più nell'annata porterà chilogrammi 5 di sopraccarico.

L. 2,000 premio proposto dal Ministero di agricoltura, ecc., ecc.: primo premio L. 1,500, secondo premio L. 500.

Per cavalli e cavalle italiani, di tutte età; distanza metri 2,500 circa, entratura L 100 metà *forfait*; le entrature in aggiunta al primo premio; meno una che rimane in fondo di corsa; i pesi saranno pubblicati nelle sale della Società nel giorno che verrà con apposito avviso indicato.

Omnium.

L. 1,400 premio della Società:
primo premio L. 1,000, secondo premio L. 400.

Per cavalli e cavalle di tutte razze ed età, distanza metri 2,000 circa, entratura L. 100, le entrature in aggiunta al primo premio meno una che rimane in fondo di corsa; peso come da tabella, escluso il vincitore di un primo premio nell'annata; il vincitore di un premio di L. 1,500 o più porterà chilog. 2 di sopraccarico.

L. 3,000 premio del Municipio.

Per cavalli intieri e cavalle di tutte razze ed età, distanza metri 2,500, *partita obbligata*, entratura lire 200, metà *forfait*, le entrature al cavallo arrivato se-

condo, meno una che rimane in fondo di corsa; peso come da tabella; il vincitore di un premio di L. 3,000 o più nell'annata porterà chilogrammi 2 di sopraccarico.

Verificandosi il caso d'un cavallo che corra solo, il tempo accordato è di minuti 1, 50 secondi ogni chilometro.

Criterium.

L. 2,000 premio Reale.

Per cavalli intieri e cavalle italiane d'anni 2, distanza metri 1,800 circa, entratura L. 100, il secondo cavallo ritira la sua entratura, le altre in aggiunta al primo premio, meno uno che rimane in fondo di corsa, peso chilog. 50, le femmine e castroni porteranno chilog. 1, 1[2 di meno.

L. 3,500 premio proposto del Ministero d'agricoltura, ecc., ecc.: primo premio L. 2,000, secondo premio L. 1,000, terzo premio L. 500.

Per cavalli e cavalle italiani d'anni 3 e più, figli di padre e madre italiani, distanza metri 2,000 circa, entratura L. 50, le entrature in aggiunta al primo premio, meno una che rimane in fondo di corsa; peso come da tabella; il vincitore di un primo premio nell'annata porterà chilog. 4 di sopraccarico.

TABELLA DEL PESO STABILITO

	Cavalli italiani		*Cavalli che non sono nati in Italia*	
	Intieri	Femmine e castroni	Intieri	Femmine e castroni
D'anni 3	Kg. 49 —	47 1[2	53 —	51 1[2
» 4	» 59 —	57 1[2	63 —	61 1[2
» 5	» 62 —	60 1[2	66 —	64 1[2
» 6 e più	» 63 —	61 1[2	67 —	65 1[2

AVVERTENZE

Nelle corse in cui il programma non prescrive diversamente si intendono *in una sola prova.*

L'età del cavallo comincia dal 1 gennaio dell'anno di sua nascita.

Saranno più tardi designati i giorni in cui si eseguiranno le corse, e pubblicato le altre norme non ancora specificate nel presente.

Torino, 10 febbraio 1862.

Il Direttore Relatore ADAMINO — *Il Vice-Presidente* RORA'.

PROGRAMMA

dei premi dell'Associazione Ippica Italiana pel 1862.

(Art. 20 dello Statuto).

Premio dell'Associazione pel puro sangue L. 7,500.

Per cavalle e cavalli intieri nati ed allevati in Italia; età non minore di anni 3; distanza metri 3,000; pesi come nell'unita tabella (le femmine porteranno chilog. 1 1[2 di meno); entratura L. 400, correre o pagare; la metà del prodotto delle entrature sarà accordata al cavallo arrivato secondo, l'altra metà sarà aggiunta al premio.

L'iscrizione dovrà farsi il giorno avanti la corsa alla segreteria della Società di Torino, via di Po, num. 21, dalle ore 12 alle 5 pomeridiane. Sarà pubblicato il giorno della prossima primavera in cui avrà luogo la corsa in Torino.

Il proprietario all'atto dell'iscrizione dovrà presentare il certificato di nascita munito della firma del veterinario locale e di due testimoni proprietari regnicoli e vidimato dal sindaco.

L'età dei cavalli comincia dal primo gennaio dell'anno della loro nascita.

Per tutto ciò che non è previsto nel presente programma si applicano le disposizioni del regolamenti della Società di Torino.

Tabella dei pesi.

Anni	Kilog.
3	49
» 4	» 59
» 5	» 62
» 6 e più	» 63

Premio dell'associazione per cavalli non puro sangue: Primo premio L. 6,000, secondo premio L. 1,500.

Per cavalle e cavalli di età non minore d'anni 3, nati ed allevati in Italia da madre italiana non di puro sangue, distanza metri 1,500; pesi come dall'unita tabella; le femmine ed i castroni porteranno chilogrammi 1 1[2 di meno; entratura L. 50, le quali sino a concorrenza di L. 1,000 saranno attribuite al cavallo che giungerà terzo; il di più verrà aggiunto al primo premio; correre o pagare.

L'iscrizione dovrà farsi il giorno prima della corsa, nella segreteria della Società di Bologna, strada Steffano, dalle ore 11 del mattino sino alle ore 6 pomeridiane. Sarà pubblicato il giorno del prossimo autunno in cui avrà luogo la corsa in Bologna.

Il proprietario del cavallo dovrà presentare il certificato di nascita unito a quello della madre, muniti entrambi della firma del veterinario locale e di due testimoni propriatari limitrofi vidimati dal sindaco.

L'età dei cavalli comincia dal primo gennaio dell'anno della loro nascita; i cavalli dovranno essere montati da fantini italiani, esclusi quelli che già avessero gareggiato in altre pubbliche corse prima dell'epoca della costituzione dell'associazione.

Per tutto ciò che non è previsto nel presente programma si applicano le disposizioni dei regolamenti della Società di Bologna.

Tabella dei pesi.

Anni	Kilog.
3	51
» 4	» 59
» 5	» 60
» 6 e più	» 62

Il Consiglio Superiore dell'Associazione Ippica Italiana, notifica che fra breve saranno pubblicati i programmi per premii di due *Derby*, l'uno per cavalli puro sangue, l'altro per cavalli di minor sangue da disputarsi nell'anno 1863, e che, vista la ristrettezza del tempo, saranno accordate per l'iscrizione facilitazioni alle solite condizioni del *Derby* della Società di Milano e di Torino.

Il presidente dell'Associazione
G. DE CARDENAS.

CASSA DI RISPARMIO DI TORINO. — *Sunto periodico delle operazioni a credito e debito dei depositanti dal 3 febbraio a tutto il 2 marzo* 1862.

	Num.	*Importo*
Rimanenza attiva al 2 febbraio 1862		
Libretti	8013(*)	2662690 98
Entrata per N. 1117 depositi . .		121593 »
Libretti nuovi emessi	248	
	8261	2784283 98
Uscita per N. 674 rimborsazioni		109677 92
Libretti estinti per pagamento a saldo	106	
Rendita dello Stato acquistata a richiesta di N. 1 depositante L. 50.		
Rimanenza attiva al 2 marzo 1862		
Libretti	8155	2674606 06

(*) Cui sarà poi da aggiungere l'interesse da capitalizzarsi tosto che sarà liquidato.

Per l'Amministrazione
Il segretario capo d'ufficio F. DEBARTOLOMEIS.

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 3 MARZO 1862.

I ministri segretari di Stato hanno rassegnato a S. M. il Re le loro dimissioni, che furono accettate.

Il comm. Urbano Rattazzi, presidente della Camera dei Deputati, è stato da S. M. incaricato di comporre un nuovo Ministero.

Gli Uffici della Camera dei deputati hanno nominato le Commissioni seguenti:

I. — Capriolo, 1.o Uff.; Nisco, 2; Leopardi, 3; Cavour, 4; Zanolini, 5; Finzi, 6; Tenca, 7; Tonello, 8; Caracciolo, 9: per esaminare il progetto di legge — Amministrazione della pubblica istruzione — presentato nella tornata del 22 dicembre 1861 dal ministro dell'istruzione pubblica, comm. De Sanctis;

II. — Pepoli Gioachino, 1.o Uff.; De Donno, 2; Monticelli, 3; Chiapusso, 4; Capone, 5; Polti, 6; Tenca, 7; Busacca, 8; Gallenga, 9: per esaminare il progetto di legge — Vendita dei beni e affrancamento dei canoni e delle prestazioni prediali appartenenti allo Stato e agli stabilimenti di beneficenza — presentato dal deputato Liborio Romano e preso dalla Camera in considerazione nella tornata del 1.o febbraio 1862;

III. — Brunet, 1.o Uff.; Castromediano, 2; Berardi Enrico, 3; Levi, 4; D'Ayala, 5; Cepolla, 6; Tenca, 7; Assanti 8; Scocchera, 9: per esaminare il progetto di legge — Cessione gratuita al Municipio di Napoli di terreni e fabbricati posseduti dallo Stato — presentato nella tornata del 13 febbraio 1862 dal ministro delle finanze conte Bastogi;

IV. — Bellini, 1.o Uff.; Castromediano, 2; Camozzi, 3; Macchi, 4; Michelini, 5; Menichetti, 6; Scarabelli, 7; Mayr, 8; Brida, 9: per esaminare il progetto di legge — Approvazione di vendita di beni e dritti demaniali — presentato nella tornata del 13 febbraio 1862 dal ministro delle finanze conte Bastogi;

V. — Capriolo, 1.o Uff.; Martinelli, 2; Leopardi, 3; Bichi, 4; Michelini, 5; Cepolla, 6; Bruno, 7; Positano, 8; Allievi, 9: per esaminare il progetto di legge — Convalidazione di Regio Decreto circa i diritti d'ostellaggio da pagarsi per deposito delle merci estere nei porti di Brindisi e Messina — presentato nella tornata del 13 febbraio 1862 dal ministro delle finanze conte Bastogi.

Elezioni politiche.

Ecco l'esito del ballottaggio nell'11.o collegio di Napoli. Votanti 292: per Luigi Giordano 178, per Giuseppe Ciliberti 112. Voti nulli 2. Giordano proclamato deputato.

Le feste del Carnevale incominciarono ieri lietamente.

All'incoronazione del Petrarca seguì tosto il Corso delle carrozze. I carri per l'incoronazione e i costumi vestiti dai personaggi storici furono giudicati esatti e belli a lode del cav. Gonin che ebbe dalla Commissione delle feste l'incarico dei disegni. Il Corso frequentato da straordinario numero di carrozze di ogni sorta era avvivato da varii carri pieni di graziosissime maschere.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

Parigi, 1 marzo.

Conversione 79 milioni, 330000 obbligazioni.

Il *Moniteur* reca la seconda ammonizione inflitta alla *France centrale* per la pubblicazione di false notizie eccitanti all'odio ed al disprezzo contro il governo.

Altro della stessa data.

Furono proposti tre emendamenti al progetto di legge relativo alla dotazione di Montauban; la Commissione li respinge. La discussione avrà luogo giovedì.

Seduta del Senato.

Il generale Gemeau biasima le parole dell'indirizzo relative a Roma; domanda di confidarsi unicamente nella saggezza dell'imperatore.

Bonjean difende l'indirizzo; esamina la quistione del papato, sostiene che il potere temporale fa danno allo spirituale; crede che l'immobilità della potenza pontificia possa produrre dei scismi.

Londra, 28 febbraio.

Lord John Russell annuncia che il proclama Fantoni fu pubblicato senza autorizzazione e biasimato dal barone Ricasoli. Ricasoli dichiarò che sono bensì necessario misure severe, ma che sono dati ordini per eseguirle con umanità.

Lord Russell annuncia ancora che Seward informò Lyons essersi cessata l'ostruzione dei porti con pietre.

Vienna, 28 febbraio.

Assicurasi che sia partita la risposta di Rechberg all'ultima nota di Bernstorff.

Castelnovo, 28 febbraio.

Ebbe luogo una conferenza tra Omer Pacha e Wucalovich. Omer offerse per *ultimatum*: Wucalovich avrà rango di generale turco ed una pensione in caso di assoggettamento della Suttorina; in caso contrario le operazioni incominceranno immediatamente.

Madrid, stessa data,

L'insurrezione del Marocco fu vinta.

Non il capitano, ma il luogotenente del *Sumter* fu imprigionato.

Parigi, 1 marzo.

Seduta del Senato.

Gabriac combatte il paragrafo dell'indirizzo relativo a Roma.

La Guéronnière svolge le diverse fasi della questione italiana. Sostiene la necessità del mantenimento del potere temporale. Secondo lui, Napoli fu piuttosto conquistato che annesso, e il movimento che fino a quel punto era stato solamente nazionale fu trascinato dalla rivoluzione. Ora si organizzano manifestazioni per spingere Vittorio Emanuele a Roma. Il giorno in cui Vittorio Emanuele fosse incoronato in Campidoglio, l'effervescenza popolare si rivolgerebbe a Venezia e ne risulterebbe la guerra. Esprime simpatia per Venezia, ma la sua liberazione deve essere più tardi il risultato di una onorevole transazione e non della guerra. Respinge qualsiasi idea di abbandono di Roma. La Francia deve resistere all'Italia su questo punto. Loda il trattato di Zurigo e le idee di confederazione; rammenta che fu il principe Napoleone quegli che con la forza della sua parola persuasiva determinò Francesco Giuseppe ad accettare le condizioni della pace.

Il principe Napoleone disapprova le parole di La Guéronnière. A Villafranca egli non fece che eseguire gli ordini dell'Imperatore; nè è luogo di dire quali fossero questi ordini nè la sua opinione sui medesimi (*segni d'approvazione*).

Perugia 28 febbraio.

Ieri giovedì grasso in Roma imponente dimostrazione. Il Corso pel carnevale era vuoto; invece il Foro romano, il Colosseo, l'Orto botanico, le grandi vie di S. Giovanni e S. Gregorio erano affollate di popolo con continue file di carrozze. La polizia fu costretta a restare inattiva, testimonii i Francesi, in faccia all'unanime contegno dei Romani.

Nuova York, 15 febbraio.

Venne adottato il corso forzato dei buoni. I Federali occupano in questo momento Edenton. È imminente l'attacco contro Savannah e Charleston; i Federali attaccarono il forte Bomselson occupato da 18,000 uomini.

Ultimi dispacci da buona fonte assicurano che il forte presso Branchville fu sgombrato. Le truppe marciano per Nashville e Memphis.

Alessandria, (Egitto) 28 febbraio.

Il principe di Galles è atteso domani.

Si ha da Maurizio, 5 febbraio, che scoppiò in quell'isola il cholera con molta violenza.

Parigi, 1 marzo (sera).

Fondi francesi 70 30 in liquidazione.

Parigi, 1.o marzo.

Seduta del Senato.

Il cardinale Donnet combatte le parole: resistenza ed immobilità del Santo Padre. Giustifica la condotta della Santa Sede che si affida a Dio ed al tempo rifiutandosi di sanzionare qualsiasi patto che le fosse imposto dalla violenza, Domanda che il paragrafo sia rinviato alla Commissione per essere modificato.

Il principe Napoleone sostiene che bisogna finirla colla questione romana, che stanca l'opinione pubblica. Il principe domanda che le nostre truppe sgombrino da Roma, altrimenti la questione non avanzerà. Quando non teme, la Corte Romana non cede. Roma non ispera che l'armata francese le renda il territorio perduto, essa spera in un'armata straniera che dopo aver battuto l'Italia e forse la Francia, venga a renderle il suo territorio. Il principe legge dei documenti diplomatici che rimontano al 1660 e provano che il governo dei papi fu sempre deplorabile. Continua dimostrando che mentre Roma ha respinto tutti i consigli dell'Imperatore, gl'Italiani si segnalarono per moderazione e saggezza.

Termina domandando che all'atto dello sgombro delle nostre truppe da Roma siano date garanzie al Papa per la sua completa indipendenza spirituale e finanziaria.

Rispondendo alla domanda di Boissy, Billault dice che esporrà più completamente in un altro momento la politica del governo e che ora si limiterà a dichiarare che essa non ha nulla di comune con quella che fu or ora sviluppata, quanto allo scopo immediato.

Parigi, 2 marzo.

Il *Moniteur* reca una prima ammonizione al giornale di Nantes l'*Espérance du peuple*.

Si ha da Tangeri che il luogotenente del *Sumter* fu liberato.

Un articolo di Limayrac nel *Constitutionnel* deplora la mala intelligenza sorta tra la Camera e l'imperatore, ed esprime la convinzione che il rapporto della Commissione non traduca fedelmente i veri sentimenti della Camera.

Parigi, 1 marzo (sera).

Veracruz, 29. L'ammiraglio Dunlop impedì a Miramon di sbarcare.

Juarez ha ricevuto con grande considerazione i commissari degli alleati. Ha riconosciuto che il Messico non adempì le sue obbligazioni verso gli stranieri; è pronto a dare nuove garanzie.

I commissari ritornarono a Veracruz insieme ai plenipotenziari di Juarez. Credesi che avranno luogo conferenze ulteriori. Non seguì alcun combattimento. Gli alleati si preparano a marciare all'interno se le loro domande vengono respinte.

Berlino, 1.o marzo.

La *National Zeitung* annunzia che la Commissione della Camera adottò la proposta di riconoscere il Regno d'Italia ad unanimità, meno un voto. Il governo dichiara che la Commissione non poteva accettare la discussione di una proposta che tende ad influire sopra questioni pendenti di politica europea.

Napoli, 2 marzo.

Leggesi nel *Nazionale:* Una banda di circa 100 briganti a piedi ed a cavallo (credonsi quelli di Crocco) è comparsa in provincia di Bari venendo dalla Basilicata. Corre voce in Napoli che Chiavone, di cui da oltre un mese nulla si sa, sia colla banda di Crocco.

Prestito italiano 69 10 provvisorio, 68 60 definitivo.

Parigi, 1 marzo.

Notizie di borsa.

(1 ora pom.)

Fondi Francesi 3 0[0 — 70 25.
Fondi Piemontesi 1849 5 0[0. — (*manca*).
Prestito italiano 1861 5 0[0 — 68 05.
Consolidati Inglesi 3 0[0 — 93 1[2.

Dalle frontiere della Polonia, 28 febbraio.

Ieri anniversario della morte delle vittime; folla per tutte le chiese. Le strade erano percorse da pattuglie. L'ordine fu mantenuto.

Perugia, 2 marzo.

In seguito alla dimostrazione di giovedì grasso furono fatti in Roma molti arresti. Venerdì, non essendo carnovale si fece una dimostrazione al Corso. La folla immensa e le carrozze sboccavano in un punto da tutte le vie. I gendarmi papalini furono accolti con urli e costretti a ritirarsi. I Francesi tennero contegno conciliante. Per ordine del generale Goyon venne sgombrato il Corso con buoni modi. Tutte le vie prossime sbarrate, tutta la truppa sotto le armi. Imponente risveglio nello spirito pubblico.

Parigi, 1 marzo (sera).

Notizie di Borsa.

(Chiusura)

Fondi francesi 3 0[0 69 25.
Id. id. 4 1[2 0[0, 99.
Consolidati inglesi 3 0[0 93 1[2.
Fondi piem. 1849 5 0[0 68 50.
Prestito italiano 1861 5 0[0 66 95.

(Valori diversi)

Azioni del Credito mobil. 745
Id. Str. ferr. Vittorio Emanuele 357.
Id. id. Lombardo-Venete 540.
Id. id. Romane 193.
Id. id. Austriache 501.

Costantinopoli, 28 febbraio.

Il movimento di Tripolitza è represso. Tutto il Peloponneso è tranquillo, il Governo procura ristabilir l'ordine col minor sacrificio possibile.

Parigi, 3 marzo.

Il *Moniteur* reca: Gli studenti che parteciperanno a qualsiasi attruppamento saranno immediatamente espulsi dall'Accademia e privati dell'inscrizione.

Conversione 97 2[3 milioni, 384,710 obbligazioni.

Haiti, 11. Fu scoperta una cospirazione contro Geffrard. I cospiratori furono arrestati e condannati.

R. CAMERA D'AGRICOLTURA ED COMMERCIO DI TORINO.

3 marzo 1862 — Fondi pubblici

Consolidato 5 0[0. C. d. m. in c. 67 50 50 75, 68, 67 50 85 corso legale 67, 67 in liq. 67 50 50 55 60 45 40 40 p. 31 marzo

Id. 4[3 pag. 1 genn. C. della matt. in liq. 67 50 55 50 50 40 40 50 p. 31 marzo

C. FAVALE Gerente.

SPETTACOLI D'OGGI.

REGIO. (ore 7 lettera B piccolo) Opera *Poliuto* — ballo *Un' avventura di carnovale.* — Alle 11 1[2 Ballo paré-masqué dato per cura della Società del Carnevale.

CARIGNANO. (7 1[2). La dramm. Comp. Bellotti-Bon *Le coscienze elastiche.*

VITTORIO EMANUELE. (ore 7[2) Opera *Rigoletto* — ballo *Guglielmo Tell.*

SCRIBE. (7 3[4) Comp. francese diretta da E. Meynadier: *La duchesse de la Vaubalière.*

D'ANGENNES. (7 1[2). Comp. francese Bozia et Bary: *Nos intimes.*

ROSSINI (ore 8). La dramm. comp. Piemontese Toselli recita: *Un pover parroco.*

GERBINO (ore 8). La Comp. dramm. Monti e Preda recita: *Meneghino parruchiere in Abbiategrasso.*

ALFIERI. (ore 8) Esercizi equestri eseguiti dalla Compagnia dei fratelli Guillaume.

CHEMIN DE FER DE NAPLES A L'ADRIATIQUE

Cahier des charges pour fourniture de matériel et mécanismes nécessaires à l'exploitation.

Art. 1. Le présent cahier des charges a pour objet la fourniture d'appareils pour la distribution de l'eau, de plaques tournantes et signaux a disque, d'appareils de levage et d'appareils de pesage.

PREMIER LOT.

Appareils pour la distribution de l'eau.

Art. 2. *Grues hydrauliques.* Les grues hydrauliques seront construites sur les meilleurs modèles actuellement en usage; elles seront à double paroi et auront le tuyau mobile en tôle, une soupape de distribution, et une autre de décharge; elles seront munies de tous les accessoires nécessaires pour pouvoir fonctionner convenablement. Elles seront livrées sur un point du chemin de fer, et leur prix sera fixé par kilogramme. Dans le prix ne seront pas comprises les dépenses pour montage et pose; ces dépenses seront convenues à l'époque de la mise en place.

Art. 3. *Réservoirs.* Les réservoirs pour l'alimentation des locomotives seront en tôle de fer ayant une épaisseur de 3 millimètres; la largeur des réservoirs sera de 2 mètres, leur hauteur de 2 mètres et leur largeur de 6 mètres; ils auront leurs parois convenablement armés pour neutraliser l'effet de la pression.

Chaque réservoir sera muni dans sa partie inférieure d'une ouverture close pour pouvoir, à l'occasion, le mettre en communication avec un réservoir voisin; il aura dans le fond une autre ouverture pareillement close avec plaque et boulons à vis où viondra s'adapter l'appareil de distribution. Pour chaque ensemble de deux réservoirs on dèvra fournir un court tube à deux coudes muni de boulons pour le fixer à un autre court tube vertical recevant la soupape qui y sera convenablement ajustée. Pour la facilité des transports les réservoirs seront fournis en parties séparées qui seront ensuite réunies avec boulons à vis.

Le prix des réservoirs sera fixé par kilogramme.

Art. 4. *Pompes à élever l'eau.* Les pompes à élever l'eau se manoeuvreront à bras d'hommes; elles seront aspirantes et foulantes; elles auront double manivelle, double cylindre, un volant et un châssis en fonte; leurs axes seront aciérés; leur exécution sera très-soignée surtout dans leurs parties mobiles, et leur prix sera fixé par kilogramme.

Art. 5. *Tuyaux de conduite.* Les tuyaux pour conduire l'eau aux réservoirs et aux grues hydrauliques et pour l'extraire des puits, seront en fonte de seconde fusion d'un diamètre égal à 0,12 mètres et d'une épaisseur uniforme; leur prix sera fixé per kilogramme; les tuyaux pour les grues seront unis avec des collets à boulons et par conséquent alisés dans les joints; les autres seront à joints plombés et à recouvrement.

Art. 6. *Lieux de la livraison.* Les objets indiqués dans ce premier lot devront être livrés sur le chemin de fer dans les localités et en quantités suivantes:

	Grues ydraul. (nombre)	Réservoirs (nombre)	Pompes à élever l'eau (nombre)	Tuyaux de fonte (mètres)
Giulianova	4	8	2	400
Pescara	20	40	10	2000
Termoli	8	16	4	800
Manfredonia	18	36	9	1800
Salerno	4	8	2	100
Totaux	54	108	27	5100

SECOND LOT.

Plaques tournantes et signaux à disque.

Art. 7. *Plaques tournantes.* Les plaques tournantes devront résister au passage des convois et seront de trois espèces. Les plaques tournantes de la première espèce auront un diamètre de 11,50 mètre et serviront à tourner les locomotives attachées à leur tender. Elles devront se manoeuvrer avec deux manivelles verticales qui feront tourner un pignon engrenant avec une dentière appliquée au contour extérieur de la plateforme ou à un cercle de l'ossature de la fondation. Du reste la manoeuvre pourra se faire avec un autre système également sûr pourvu qu'il ne soit pas fondé sur l'adhérence.

Les plaques tournantes de la seconde espèce auront 5,30 mètres de diamètre et serviront à tourner les locomotives séparées de leur tender. Finalement les plaques tournantes de la troisième espèce auront 4,20 mètres de diamètre et serviront à tourner les voitures.

Les parties mobiles de la plaque parmi lesquelles le plateau mobile et son ossature seront en fer, les autres parties seront en fonte exécutées d'après le meilleurs modèles en usage. Les galets porteurs du plateau seront réunis par un châssis pour former un chariot mobile indépendant du plateau et de la fondation. Le travail sera fait avec le plus grand soin et les parties d'une plaque devront pouvoir s'échanger exactement avec les parties d'une autre plaque semblable quelconque.

Art. 8. *Signaux à disque.* Les signaux à disque seront formés d'un arbre fixe portant la lanterne et d'un axe mobile portant le disque et muni de tout l'appareil nécessaire pour pouvoir le manoeuvrer avec un fil de fer à la distance de 600 mètres. Les signaux seront disposés de manière à présenter le signal d'arrêt dans le cas de rupture du fil. Chaque signal sera muni de tous les objets nécessaires à sa maneuvre et à un bon service, à l'exception des piquets en bois auxquels on appliquera les 40 poulies destinées à guider le fil de fer.

Art. 9. *Lieux de la livraison.* Le prix des plaques tournantes et signaux à disque sera fixé par kilogramme, et ces appareils devront être livrés sur le chemin de fer dans les localités et en quantités suivantes:

	Plaques tournantes du diamètre 11m. 50	5m. 50	4m. 20	*des signaux à disque.*
Giulianova	1	1	2	8
Pescara	3	4	8	36
Termoli	»	1	4	12
Manfredonia	4	6	9	24
Salerno	2	2	4	8
Totaux	10	14	27	88

TROISIÈME LOT.

APPAREILS DU LEVAGE.

Grues fixes et mobiles.

Art. 10. Les grues tournantes pour soulever les poids seront de quatre espèces:

Première espèce. Grues fixes isolées à pivot ayant une portée de 10 tonnes métriques;

Deuxième espèce. Grues fixes isolées à pivot ayant une portée de 5 tonnes métriques;

Troisième espèce. Grues fixes avec arbre pour placer sous hangar, ayant une portée de 4 tonnes métriques:

Quatrième espèce, Grues mobiles sur chariot et à contrepoids, pouvant être transportées sur la ligne attachées aux convois et ayant une portée de 4 tonnes métriques.

Les grues, construites d'après les meilleurs systèmes, seront entièrement en fer, fonte et bronze, avec quelquelques colonnes en bois de chêne, qui sera payé à raison de 150 francs le mètre cube.

Le prix des grues sera fixé par chilogramme; elles seront livrées sur le chemin de fer dans les localités et en quantitée suivantes:

	1.re espèce	2 me espèce	3. me espèce	4 me espèce
Giulianova	1	1	2	1
Pescara	4	4	4	4
Termoli	1	1	3	1
Manfredonia	6	6	12	6
Salerno	2	2	4	2
Totaux	14	14	25	14

QUATRIÈME LOT.

APPAREILS DE PESAGE.

Art. 11. Les appareils de pesage à fournir seront de 4 espèces:

Première espèce. Bascules mobiles, avec tablier en bois de chêne, ayant une portée de 1500 kilogrammes et munies de la série des poids nécessaires au pesage des colis, bagages, etc.;

Deuxième espèce. Bascules du même genre que le précédent, avec tablier plus large, ayant une portée de 3000 kilogrammes;

Troisième espèce. Ponts à bascule, fixes, avec tablier en bois de chêne ferré pour peser les chariots, les bois, etc., ayant une portée de 15 tonnes métriques;

Quatrième espèce. Ponts à bascule avec tablier en tôle de fer d'une longueur de 3,80 mètres et d'une largeur d'environ 2 mètres pour peser les vagons, les voitures et les locomotives, ayant une portée *maximum* de 20 tonnes métriques.

Les appareils des deux premieres espèces seront livrés complètement terminés et munis de toute leur série de poids à peser; les appareils des deux autres espèces seront de même livrés complètement terminés munis de toute leur série de poids à peser et prêts à être mis en place.

Les ponts à bascule à placer sur les voies devront être assez robustes pour résister au passage des vagons et des locomotives et disposés de manière à pouvoir soulever à volonté le tablier sur ses couteaux. Ces appareils devront enfin être conformes aux dispositions légales qui dans le Royaume d'Italie règlent le système des poids et mesures et surtout à celles qui prescrivent de disposer les conteaux dans le même plan pour que l'appareil soit oscillant, et d'adopter des rapports décimaux pour les longueurs des différents leviers.

Le prix des appareils de pesage sera fixé par pièce et ils seront livrés sur le chemin de fer dans les localités et en quantités suivantes.

	1.re espèce	2.me espèce	3.me espèce	4.me espèce
Giulianova	3	3	1	1
Pescara	10	10	2	8
Termoli	4	4	»	1
Manfredonia	15	15	4	12
Salerno	4	4	2	2
Totaux	36	36	9	24

Conditions Générales.

Art 12. *Qualité* Les objets à fournir compris dans le présent cahier des charges seront de première qualité, chacun dans sa spécialité, autant sous le rapport du système adopté que sous le rapport des matériaux employés et de leur exécution.

Art. 13. *Offres.* Les offres se feront séparément pour chaque lot, et les prix seront présentés par unité de poids pour chaque mécanisme ou article compris dans chaque lot, à l'exception de ceux compris dans le quatrième lot dont le prix sera présenté par pièce.

Art. 14. *Payements.* Le payement se fera à raison d'une moitié du prix après la récept'on du matériel dans l'établissement du fournisseur, de quatre dixièmes à l'époque de la livraison et du dernier dixième après deux années de service.

Art. 15. *Garantie.* Les appareils ou parties d'appareils qui pendant les deux premières années de service présenteraient des défauts dans la matière ou dans la main d'oeuvre seront remplacés par le fournisseur. Le dernier dixième du prix ne sera payé que quand les changements auront été éffectués.

Le fournisseur garantit l'Administration contre toutes les prétentions que pourraient élever les inventeurs au sujet des appareils par lui fournis.

Art. 16. *Epoque des livraisons.* Les appareils à fournir à Giulianova, à Pescara et à Salerne seront livres dans ces localités dans le mois de novembre de l'année 1862, et tout le reste dans le mois de février de l'année 1863.

Art. 17. *Amendes* Si la livraison était retardée d'un mois, le fournisseur subira la retenue du dixième de la valeur du matériel en retard, et ce dixième servira à compenser l'Administration du retard éprouvé. Si la livraison était retardée de deux mois, l'Administration pourra après simple avis se pourvoir des appareils aux frais du fournisseur, et tels frais seront computés sur la retenue du dernier dixième et sur la caution. Dans ce dernier cas, outre la déduction d'un dixième, l'Administration pourra recourir contre le fournisseur pour imdemnités des dommages causés.

Art. 18. *Caution.* Pour pouvoir concourir à la présente adjudication, le fournisseur devra présenter, pour chaque lot, une caution de francs 8000 en numéraire ou en bons de la dette publique, comptés à raison de leur valeur sur la place de Turin, le jour de la stipulation du contrat. Cette caution sera déposée dans les caisses de l'Etat, et sera restituée après livraison complète. Le fournisseur devra en outre accréditer auprès de l'Administration un représentant responsable résidant dans la capitale et capable de recevoir les communications du Gouvernement.

Art. 19. *Vérifications.* Le fournisseur donnera libre entrée dans son établissement aux agents de l'Administration chargés de surveiller la construction des appareils et mettra à leur disposition tous les moyens nécessaires pour qu'ils puissent remplir convenablement leur mission. Le fournisseur aura à sa charge toutes les dépenses que nécessiteront les essais et vérifications.

Art. 20 *Mise en œuvre.* La mise en œuvre des appareils s'exécutera par les soins de l'Administration des chemins de fer de l'Etat, sous la responsabilité du fournisseur, qui à tel objet enverra sur les lieux une personne de sa confiance.

Art. 21. *Projets.* Aussitôt après la stipulation du contrat le constructeur présentera à l'Administration les dessins complets des mécanismes qu'il devra construire, avec dimensions écrites en mesures métriques et observance de toutes les conditions du présent cahier des charges. Il ne devra commencer son travail de construction qu'après avoir reçu du Ministère l'approbation écrite des projets présentés.

Art. 22. *Modifications.* Pendant la fabrication des appareils et mécanismes l'Administration aura la faculté d'y introduire toutes les modifications qu'elle croira utiles, et le constructeur devra les appliquer aux mécanismes et appareils non encore achevés et autant qu il sera posssible à ceux qui seraient en cours d'exécution.

Art. 23. *Types des mécanismes et appareils.* Avant de commencer la construction des mécanismes et appareils qui font l'objet du présent cahier des charges, le constructeur en devra préparer un de chaque espèce comprise dans l'adjudication, conforme aux dessins approuvés et qui servira de modèle fixe pour l'exécution de tous les autres; il sera ensuite compris dans le nombre de ceux à fournir.

Le susdit modèle fixe sera avant tout reconnu par les agents de l'Administration et modifié s'il ne correspondait pas à toutes les conditions auxquelles il doit satisfaire.

Le constructeur ne commencera la fabrication des divers mécanismes et appareils à fournir qu'après avoir obtenu le consentement de l'Administration sur la reception du modèle.

Le modèle fixe sera marqué avec un signe spécial pour pouvoir le reconnaître en tous temps et en toute occasion.

Art 24. *Uniformité des pieces.* Tous les appareils ou mécanismes de la même espèce devront être parfaitement uniformes, et une pièce de l'un d'eux devra pouvoir s'échanger avec la pièce correspondante d'un autre sans qu'il soit requis aucun travail d'ajustement.

Art. 25. Le constructeur devra fournir les objets de chaque lot, complets dans toutes leurs parties, et munis de tous les accessoires nécessaires pour que, mis en service, ils fonctionnent parfaitement, et pour atteindre le but que l'on se propose avec la présente fourniture.

Art. 26. *Augmentation dans les fournitures.* L'Administration se réserve le droit d'augmenter jusqu'à concurrence d'un quart la quantité des objets désignés dans le présent cahier des charges. Dans ce cas l'Administration en donnera avis au constructeur avant l'achèvement de la dernière livraison, et les objets nouvellement commandés devront être livrés dans les six mois qui suivront l'avis susdit.

Turin, le 31 janvier 1862.

L'inspecteur du Génie civil GRANDIS.

COMMISSARIATO GEN.LE

DELLA REGIA MARINA

NEL DIPARTIMENTO MERIDIONALE

AVVISO D'ASTA

Si notifica, che nel giorno 12 marzo p. v., ad un'ora pomerid., si procederà in Napoli, nella sala degli incanti, situata nel locale del Commissariato Generale nella Regia Darsena, avanti il Commissario generale a ciò delegato dal Ministero della Marina, all'appalto della provvista in questo Dipartimento di

9,200 pezzi di legname di faggio, proveniente da Trieste, per la complessiva somma di Ln. 53,351.

Li calcoli e le condizioni d'appalto sono visibili nella sala sovraindicata e nei Commissariati di Marina di Genova ed Ancona.

Li fatali pel ribasso del ventesimo sono fissati a giorni 15 decorrendi dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Il deliberamento seguirà a schede segrete a favore di colui che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto sui prezzi descritti nei calcoli un ribasso maggiore od almeno uguale al ribasso minimo stabilito dal Segretario generale del Ministero della Marina, o da chi per esso, in una scheda segreta suggellata e deposta sul tavolo, la quale scheda verrà aperto dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'impresa, per essere ammessi a presentare il loro partito, dovranno depositare o un *vaglia* regolare sottoscritto da persona notoriamente risponsale, o titoli del Debito Pubblico al portatore, per un valore corrispondente al decimo dell'ammontare dell'appalto.

Napoli, 26 febbraio 1862.

Per detto Commissariato Generale
Il Commissario di 2 a classe
ai Contratti
GENNARO PERMORO

FARMACIA piazzata

Da vendere, in una delle migliori posizioni di Torino. — Recapito alla farmacia Bogino, via Nizza e Corso del Re.

CITTÀ DI TORINO

Si fa noto che giovedì 6 marzo 1862, alle ore 2 pomeridiane, in questo civico palazzo, si aprirà l'incanto per la vendita delle fascine che saranno prodotte dallo sbrancamento degli alberi della città, nella prossima primavera, e si procederà al deliberamento a favore di quel accorrente che all'estinzione di una candela vergine, avrà fatto maggior aumento alla somma di L. 12 per ogni 100 miriagramma di dette fascine, sotto l'osservanza delle condizioni contenute nell'apposito capitolato che trovasi depositato presso il civico Ufficio d'arte ove ognuno può averne visione tutti i giorni nelle ore d'ufficio.

Società Anonima Vercellese DEL GAZ-LUCE

A termini dell'art. 26 del Regolamento sociale, non avendo avuto luogo l'Assemblea ordinaria del 27 febbraio, si prevengono i signori Azionisti, essersi fissata dai membri intervenuti la seconda Adunanza per il giorno otto (sabbato) corrente marzo, alle ore 2 pom., nella quale radunanza si delibererà qualunque sia il numero dei Soci presenti.

La riunione ha luogo nella sala della Società, posta nella casa dello Stabilimento.

L'AMMINISTRAZIONE.

VENDITA DI STABILI

in valle Lomellina.

Si fa noto che, nei giorni 17, 18, 20 e successivi di marzo prossimo, ore 9 antimeridiane, avrà luogo, nella casa civile dell'Opera pia Ventura, la vendita all'asta pubblica, in 10 distinti lotti, e poscia a lotti riuniti, di tutti gli stabili di detta Opera pia, in territorio di Valle, consistenti in varie case, risaie, prati con ragione d'acqua, ed aratorii, al miglior offerente in aumento del prezzo di stima, rilevante in tutto a L. 61719, della totale quantità di giornate 71, 60, 8, (ett. 27, 21, 75).

Le condizioni relative alla vendita sono visibili presso il notaio sottoscritto nel suddetto luogo di Valle.

Not. Annibale Correggiari.

BENI DA AFFITTARE

Le possessioni denominate Risciolo, Ponzana e Prealba, situate nei territorii di Ponzana, Cameriano e Casalino, provincia di Novara, del totale quantitativo di ettari 317, 55, 00, 52, eguali a pert. 4, 831, 16; le due prime fra loro attigue, l'ultima a poca distanza di quelle, esercite presso che intieramente a prato irrigatorio e a risara da vicenda;

Sono dotate di competenti ragioni d'acqua per la completa loro irrigazione, e fornite di tutti i caseggiati di civile abitazione, e di massarezzo, di magazzini, corti, orti ed aje da riso; di una pista a doppio ordine di pistoni e trebbiatojo a Risciolo, e di altra pista ad un solo ordine di pistoni alla Prealba;

Dal proprietario nobile Collegio Caccia, eretto in Torino, si vogliono affittare in un sol corpo, per un dodicennio a partire dalli 11 novembre 1863, e per trattare di detto affitto, sono invitati gli aspiranti al medesimo di presentarsi il 13 venturo marzo in Novara, nella sala delle congreghe dell'illustrissima Amministrazione di detto nobile Collegio posta al pian terreno nel palazzo del signor cav. Lodovico Gautieri, sotto il civ. num. 528, ove in seguito alle offerte che verranno fatte, la stessa amministrazione accetterà quella che sarà migliore, così ad essa piacendo e non altrimenti.

Il capitolato d'affitto è fin d'ora ostensibile in Novara presso il notaio coll. avv. Carlo Carotti, al civ. num. 323, contrada del Monte di Pietà, e il signor ingegnere Gio. Speciani cancelliere e tesoriere di detto Collegio, al civ. num. 194, contrada dell'Ospedale Maggiore.

Avvertendo che le offerte dovranno essere accompagnate dal deposito di L. 6000 o in contanti, o in cedole, o con avallo idoneo e beneviso alla detta amministrazione, e che sarà ammesso sino alle ore 3 pomeridiane del 27 di detto marzo, l'aumento non minore del vigesimo all'offerta che sarà stata nella detta trattativa accettata.

Esclusivo deposito all'ingrosso

DI ESSENZA D'ACETO

della premiata fabbrica nazionale di Maurizio Laschi, di Vicenza, presso M. Baudino, Agnelli e Michel, via Carlo Alberto, n. 34, Torino.

EDIFICIO IDRAULICO

con grande ruota e forte caduta d'acqua perenne ed ampii caseggiati, posto sullo stradale di Lanzo, a miglia 9 1/2 da Torino,

DA VENDERE *a comode more*

Dirigersi al not. V. Int. Operti, *Doragrossa*, 23.

FABBRICA PREMIATA

per

DECORAZIONI

nazionali ed estere

di PERNETTI

in Doragrossa, num. 2, piano 2,

Massimo buon prezzo

REVOCA DI PROCURA

Con atto 9 febbraio 1862, rogato Norese, notaio in Alessandria, il sacerdote D. Gioanni Cassinelli revocò la procura del 18 novembre 1850, rogato Polastri, notaio a Frugarolo, spedita al di lui fratello Carlo.

ACCETTAZIONE D'EREDITA'

Con atto passato alla segreteria del tribunale di circondario d'Ivrea il 28 febbraio testè passato, il signor Vincenzo Milanesio nativo di Caluso, e residente a Torino, ha accettato col beneficio d'inventario l'eredità morendo dismessa dal proprio padre signor notaio Giuseppe Milanesio, deceduto in Caluso il 3 pure scorso febbraio, con suo testamento del 22 agosto 1854, rogato Bullinelli.

Ivrea, il 1 marzo 1862.

Rolla sost. segr.

AUMENTO DI SESTO.

Con sentenza profferta li 25 corrente febbraio dal tribunale del circondario di Pinerolo, nel giudicio di subastazione in via di reincanto promosso dalla Congregazione di carità di Pinerolo, contro l'eredità giacente di Agostino Fasoletto di Bricherasio, rappresentata dal di lei curatore Giovanni Battista Trucco dello stesso luogo, li stabili reincantati, siti in territorio di Bricherasio, consistenti in casiamenti, corte, orto ed alteno, della superficie totale di are 7, cent. 62, nella regione Rubattera, esposti in vendita sul prezzo di L. 150, vennero deliberati a favore di Francesco Ghivardo di Bricherasio per il prezzo di L. 450.

Il termine utile per fare l'aumento al detto prezzo scade nel giorno 12 ora prossimo marzo.

Pinerolo, 27 febbraio 1862.

Gastaldi segr.

ACCETTAZIONE DI EREDITA'

A senso del disposto dall'art. 1010 del Codice civile si deduce a pubblica notizia, che con atto passato avanti la segreteria di questo tribunale di circondario il 26 febbraio 1862, autentico Galfiò segretario, la signora Virginia consorte del causidico Francesco Pannachio, ed Erminia consorte del cavaliere Cesare Riga di Bioglio, sorelle Ponza, debitamente assistite ed autorizzate dai rispettivi loro mariti, residenti tutti in Saluzzo, hanno dichiarato di non altrimenti accettare, salvo col beneficio dell'inventario, l'eredità del loro proprio padre avvocato Francesco Cherubino Ponza deceduto in detta città il 14 spirante mese, con testamento 13 aprile 1860, rogato Demattels notaio in Revello.

Saluzzo, il 27 febbraio 1862.

Caus. not. Arrò.

SUBASTAZIONE

All'udienza che terrà il tribunale del circondario di Vercelli il giorno 26 marzo prossimo venturo, nella sala delle sue pubbliche sedute, al mezzodì preciso, avrà luogo l'incanto degli stabili che, sull'instanza del signor Luigi Salussoglia, domiciliato in Alice, vengono subastati in odio del signor Carlo Salussoglia, pure domiciliato in Alice, e per cui vennero offerte

L. 200 pel 1 lotto;
» 460 pel 2 lotto;
» 590 pel 3 lotto;
» 600 pel 4 lotto.

Su detti prezzi verranno detti stabili posti in vendita in quattro distinti lotti; e deliberati all'ultimo miglior offerente, al prezzo e condizioni apparenti dal relativo bando che sarà debitamente pubblicato.

Vercelli, 19 febbraio 1862.

Ferraris sost. Mambretti.

TORINO TIP. GIUS. FAVALE E C.